



*Professionisti Associati*  
Prato

Prato, 8 Settembre 2020

Lettera informativa n. 54/2020

**Marco Badiani**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Pierluigi Coppini**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Giulia Massari**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Simona Sguanci**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Vinicio Vannucchi**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**OGGETTO: RIPRESA DEI VERSAMENTI AL 16 SETTEMBRE 2020**

Il decreto cd. “Agosto” (D.L. 104/2020) è intervenuto, tra l’altro, nuovamente sulle **scadenze** riguardanti i **versamenti sospesi durante il lockdown**, ossia quelli individuati dagli articoli 126 e 127 dal DI 34/2020 (decreto Rilancio) e elencati in calce alla presente.

Con il nuovo decreto i suddetti pagamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi:

1. in unica soluzione **entro il 16 settembre 2020**;
2. mediante **rateizzazione**, fino ad un massimo di **quattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata **entro il 16 settembre 2020**;
3. per un importo pari al **50%** delle somme oggetto di sospensione:
  - in unica soluzione **entro il 16 settembre 2020**;
  - o mediante **rateazione**, fino a un **massimo di quattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

il **restante 50%** delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un **massimo di 24 rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il **16 gennaio 2021**.

Per quanto riguarda i **versamenti INPS**, l'Istituto ha precisato, con il messaggio n. 2871 del 2020, che la volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere oggetto di apposita **comunicazione telematica**; **a tal fine, la Spettabile Clientela interessata ad avvalersi della possibilità di rateizzare i versamenti contributivi è invitata a contattare il proprio Consulente del lavoro al fine di ottemperare alle procedure richieste dall'Istituto.**

L'articolo 144 del Decreto Rilancio ha poi previsto la remissione in termini e la proroga dei termini per il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito della notifica dei c.d. “**avvisi bonari**” (controlli automatici e controlli formali delle dichiarazioni) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

I versamenti interessati possono essere eseguiti **entro il 16 settembre 2020**, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. In alternativa al pagamento in unica soluzione, inoltre, il comma 3 consente di effettuare i versamenti delle somme dovute anche in **quattro rate mensili di pari importo**, da pagare entro le seguenti scadenze:

- 16 settembre 2020;
- 16 ottobre 2020;
- 16 novembre 2020;
- 16 dicembre 2020.

In caso di pagamenti rateali, la proroga disposta dall'articolo 144 del Decreto riguarda anche i **pagamenti in forma rateale** (prima rata o rate successive) scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, differenziando a seconda che:

- la prima rata;
- o una rata successiva

ricada nel periodo di sospensione.

Nel caso in cui il termine di versamento della **prima rata** ricada nel periodo di sospensione, la **proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive**. In definitiva, tutto il piano di rateazione sarà pertanto costruito sulla scadenza (prorogata) della prima rata.

Diversamente, se nel periodo di sospensione ricade il termine di versamento di una **rata diversa dalla prima, la proroga interesserà solo tale rata**, senza influenzare le rate successive, le quali mantengono la loro scadenza originaria.

I gravi effetti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno inoltre spinto il legislatore ad introdurre una tregua anche nelle attività dell'Agente della riscossione (**cartelle di pagamento**); in particolare l'articolo 99, comma 1, D.L. 104/2020 fa sì che siano postergati al **30 novembre 2020** i termini di pagamento scadenti dall'8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020, attuale termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione.

Per i piani di dilazione (c.d. **rateazioni delle cartelle esattoriali**) in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per quelli derivanti da provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, il versamento degli importi bloccati dovrebbe essere eseguito in un'**unica soluzione entro** il mese di novembre. Tuttavia, come chiarito nelle Faq sul sito dell'Agente della Riscossione, il debitore ha sempre la **facoltà di chiedere la dilazione nel rispetto delle regole ordinarie**; lo stesso Agente della Riscossione precisa che, al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero, è opportuno presentare la domanda entro il 30 novembre 2020.

È altresì previsto che la **decadenza** del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge si determinano in caso di **mancato pagamento di 10 rate**, anziché 5; se dunque il debitore salta il pagamento delle rate sospese e a novembre non è in grado di corrispondere il dovuto egli potrà semplicemente riprendere il versamento delle rate del piano originario. Ciò perché il mancato versamento di otto rate (quelle scadute tra marzo e ottobre) non determina più il venir meno della rateazione.

Per quanto attiene la **rottamazione** delle cartelle esattoriali e il **saldo e stralcio**, si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del **10 dicembre 2020**. A tale ultimo termine non si applica la "tolleranza" di cinque giorni garantire la sicura acquisizione nell'anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.

**Al fine di evitare spiacevoli disguidi, si invita la Spettabile Clientela, per la valutazione dell'opportunità di usufruire delle suddette rateizzazioni, a considerare anche i costi che verranno addebitati dallo Studio ove ci si avvalga dello stesso per la rideterminazione e la stampa dei modelli di pagamento (ad eccezione di quanto dovuto a titolo di contributi previdenziali, per i quali, si ricorda, è necessario rivolgersi al proprio Consulente del lavoro).**

**Stante la complessità del meccanismo di differenziazione delle scadenze, per il servizio richiesto verrà addebitato:**

- **un rimborso spese a titolo forfetario di € 30,00 oltre iva per ciascun modello F24 (a suo tempo sospeso) oggetto di rateizzazione;**
- **i consueti € 15,00 oltre iva per l'invio telematico dei nuovi F24 rateizzati, nel caso in cui la trasmissione telematica degli stessi verrà effettuata dallo Studio.**

**La richiesta dei suddetti servizi è da intendersi come implicita accettazione delle condizioni sopra esposte.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Professionisti Associati**

#### ***Versamenti sospesi durante il lockdown***

- 1) **versamenti fiscali in genere, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 31 marzo 2020, dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgrundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò;**
- 2) **versamenti dei contributi Inps e Inail, scadenti nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgrundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò;**
- 3) **versamenti a titolo di Iva, originariamente scadenti nel mese di marzo 2020, dovuti da soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dalla crisi per effetto delle chiusure, quali**

turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, assistenza, trasporti e simili;

- 4) versamenti a titolo di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020, dovuti da soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dalla crisi per effetto delle chiusure, quali turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, assistenza, trasporti e simili;
- 5) versamenti Iva scadenti nel mese di marzo 2020, dovuti dai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- 6) versamenti Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nel mese di marzo 2020, dovuti da imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo 2019;
- 7) versamenti Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019;
- 8) versamenti a titolo di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019 (precedente scadenza 30 giugno 2020);
- 9) versamenti dell'Iva scadenti nel mese di aprile e maggio 2020, dovuti da imprese e lavoratori autonomi con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito un decremento del fatturato e/o dei corrispettivi di almeno il 33% in aprile e maggio 2020, rispetto a ciascun mese del precedente anno 2019;
- 10) versamenti a titolo di Iva, ritenute su reddito di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti che hanno iniziato l'attività di impresa o di lavoro autonomo successivamente al 31 marzo 2019;

- 11) versamenti a titolo di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dalle associazioni e dalle società sportive professionistiche o dilettantistiche;
- 12) versamenti a titolo di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nel mese di giugno 2020, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dalle associazioni e dalle società sportive professionistiche o dilettantistiche;
- 13) versamenti a titolo di ritenute sul reddito di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti dagli enti non commerciali, da quelli del terzo settore e dagli enti religiosi civilisticamente riconosciuti e che svolgono attività istituzionale di interesse generale e non in regime di impresa.